



CITTÀ DI GUARDIAGRELE

Provincia di Chieti

Piazza San Francesco, 12 - 66016 Guardiagrele (CH)

C.F. e P.IVA 00239980691

Centralino 0871.80861 - Tel: 0871.8086207

Pec: comune.guardiagrele@pec.it

e-mail: protocollo@comune.guardiagrele.ch.it



CONCESSIONE n. 7/T **PER OCCUPAZIONE TEMPORANEA** **DI SUOLO, SOTTOSUOLO E SOPRASSUOLO PUBBLICO**

Il Funzionario Responsabile

Vista la domanda acquisita al prot. n.8442 in data 27.03.2026 presentata dalla Sig.ra Farina Luciana, nata a Baden (Svizzera) il 19.06.1975 e residente in Atesa (CH) alla via Panoramica n.53 C.F:FRNLN75H59Z133X, in nome e per conto della COOPERATIVA SOCIALE – BLUE LINE SOC. COOP. SOCIALE” con sede in Atesa (CH) in via Pescara n.32, C.F.:01940460692, tesa ad ottenere la Concessione per l'occupazione temporanea di suolo pubblico della superficie di mq6,00 in Piazza Santa Maria Maggiore nel giorno 29.03.2026 per mercatino di beneficenza;

Visti gli atti d'ufficio;

Visto il Regolamento per la disciplina del canone patrimoniale di occupazione di suolo pubblico e di esposizione pubblicitaria e del canone mercatale (L. 160/2016, art. 1, commi 816-836), approvato con deliberazione di C.C. n.1 del 11.03.2025;

Visto il parere favorevole con prescrizioni, prot. n.8453 del 27.03.2026, rilasciato dal Settore II – LL.PP. Urbanistica - Edilizia - Ambiente di questo Comune;

C o n c e d e

alla COOPERATIVA SOCIALE – BLUE LINE SOC. COOP. SOCIALE” con sede in Atesa (CH) in via Pescara n.32, C.F.:01940460692 **l'occupazione temporanea di suolo pubblico della superficie di mq 6,00 (sei) in Piazza Santa Maria Maggiore per il giorno 29 marzo 2026 per mercatino di beneficenza** alle seguenti condizioni:

- il rigoroso rispetto della normativa in materia di sicurezza del lavoro di cui al D. Lgs. 81/08;
- di non arrecare danneggiamento alcuno alle aree di proprietà comunale oggetto della concessione nonché a qualsivoglia bene comunale coinvolto nel rilascio della suddetta autorizzazione;
- di mantenere un adeguato decoro all'area oggetto della concessione;
- di garantire il regolare passaggio di eventuali mezzi di soccorso.

Si precisa che, essendo pervenuta altra richiesta per il medesimo spazio, l'area interessata dall'occupazione dovrà essere definita con gli agenti di Polizia Locale, ai sensi dell'art. 55 c.4 del Vigente Regolamento per la disciplina del canone patrimoniale e di esposizione pubblicitaria e del canone mercatale che recita testualmente “qualora fossero presentate due richieste per un medesimo spazio, la priorità è concessa a chi aveva presentato per primo la richiesta. L'altro titolare del diritto di occupazione potrà occupare un'area diversa, d'intesa con la Polizia Locale.”

Per la Concessione non è dovuto il canone patrimoniale di occupazione del suolo, ai sensi dell'art. 54, comma 5 del vigente Regolamento.

Il Concessionario, ai sensi dell'art. 45 del vigente Regolamento, è tenuto ad osservare tutte le disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia, nonché quelle specificate nell'atto di concessione, ed in particolare, ha l'obbligo di:

- eseguire a propria cura e spese tutti i lavori occorrenti per la rimozione delle opere installate e rimettere il suolo, lo spazio, o i beni pubblici in pristino al termine della concessione di occupazione, unitamente al corretto conferimento differenziato degli eventuali rifiuti o qualora la stessa non sia stata rinnovata o prorogata. In mancanza, vi provvederà direttamente l'Amministrazione Comunale con addebito delle spese a carico del Concessionario;
- esibire su richiesta degli addetti alla vigilanza urbana l'atto che legittimi l'occupazione;
- sollevare il Comune da qualsiasi responsabilità o danno nei confronti dei terzi per effetto dell'occupazione;
- divieto di sub-concessione o di trasferimento a terzi della concessione stessa. Può essere consentita la voltura della concessione, a giudizio insindacabile dell'Amministrazione Comunale, previa domanda di cambiamento dell'intestazione.

La presente Concessione ha effetti limitatamente alla facoltà o diritto di occupazione delle aree o spazi pubblici nei modi e nei termini sopra indicati. Essa non sostituisce gli altri atti amministrativi previsti dalla norma vigente per l'esercizio delle attività svolte sulle aree o spazi pubblici occupati.

Qualora sopraggiungano motivi di pubblico interesse che non rendono più attuabile l'occupazione o che rendono la stessa attuabile in modo diverso da quello indicato nel presente atto, il Comune può, in qualsiasi momento, revocare o modificare il provvedimento di concessione.

Gli atti di revoca, modifica o sospensione della Concessione non danno diritto al Concessionario di alcun indennizzo o risarcimento di eventuali danni, salvo il rimborso del canone nelle ipotesi previste da Regolamento.

Ai sensi dell'art. 46 del vigente Regolamento,

1. Sono causa di decadenza della concessione, ed impediscono nel futuro il rilascio di altre concessioni salvo la regolarizzazione dei canoni in sofferenza:

- ♦ l'uso improprio o diverso da quello previsto nell'atto di concessione del suolo o spazio pubblico o del bene pubblico concesso;
- ♦ la violazione della norma di cui all'art. 45, comma 1, lett. d), relativa al divieto di sub-concessione;

2. Sono causa di estinzione della concessione:

- ♦ la morte o la sopravvenuta incapacità giuridica del concessionario;
- ♦ la sentenza dichiarativa di fallimento o di liquidazione coatta amministrativa del concessionario.

Esenzione dall'imposta di bollo ai sensi del D. Lgs. 4/12/1997 n° 460, articolo 10, comma 8, le associazioni / organismi di volontariato (di cui alla Legge 266/91) iscritti nei registri istituiti dalle Regioni, E.T.S. ai sensi del D. Lgs. 117/2017, art. 82.

Per quanto non espressamente previsto dal presente atto di Concessione, il Concessionario è tenuto all'osservanza di ogni disposizione di legge, di Regolamento, di ordinanze comunali che regolano la materia.

Guardiagrele, lì 27.03.2026

Il Funzionario Responsabile
Dott. Rocco RANIERI

